



Decreto Dirigenziale n. 82 del 11/06/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE IN SANATORIA DI UN CENTRO COMMERCIALE ED UFFICI DI PROPRIETA' DELLA SOC. GREEN WORLD FG. 13 P.LLA 1594" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CASTELLABATE (SA) PROPOSTO DA SUAP CILENTO - CUP 6638

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010, pubblicata sul BURC n. 24 del 29/03/2010, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, pubblicata sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a) che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 220267 in data 26.03.2013 contrassegnata con

CUP 6638, il SUAP Cilento, con sede in Vallo della Lucania (SA) Via Michelangelo Mainente n. 9, ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto "realizzazione in sanatoria di un centro commerciale ed uffici di proprietà della Soc. Green World" da realizzarsi nel Comune di Castellabate (SA) ;

- b) Che su specifica richiesta prot. reg. n. 256425 del 10.04.2013, il proponente ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n.319156 del 7.05.2013 e prot. n. 354998 del 20.05.2013;
- c) Che su specifica richiesta prot. reg. n. 664510 del 26.09.2013, la Soc. Green World ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n.763414 del 7.11.2013;
- d) che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Console – Lassandro iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- e) che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 24.02.2014, ha evidenziato - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – quanto segue:

- la cronistoria inerente l'iter amministrativo;

“ per quanto riguarda l'interlocuzione tra il SUAP ed il Settore Tutela Ambientale, il Settore con nota 1004892 del 16.12.2010 riporta che :*“già con nota 94168 del 4.02.2009 aveva evidenziato la necessità dell'esperimento della procedura di VIA , per la realizzazione del centro commerciale in parola. La succitata nota non è stata riscontrata e ciò non ha reso possibile lo svolgimento dell'istruttoria valutativa di competenza dello scrivente Settore”*. Si riportava inoltre in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio che il principio del silenzio assenso non è ammissibile. In risposta il SUAP con nota Prot. 1650 del 31.12.2010 riportava per quanto riguarda la procedura di VIA che : *“l'interpretazione alquanto ardita seguita da codesto settore parte dal presupposto che la realizzazione di 2 esercizi di vicinato previsti nel progetto presentato dalla Green World, che presentano una superficie complessiva di mq 110,00 rientri nella tipologia indicata dall'allegato al D.Lgs 04/2008.”* E alla luce di quanto indicato si sollecitava il Settore a ritirare in via di autotutela la nota prot. n.2010 1004892 del 16.12.2010 . Il Settore con nota 69914 del 28.01.2011 riscontrava quanto segue: *“Con riferimento alla nota in epigrafe di codesto SUAP, che fornisce ulteriori specificazioni in ordine al progetto in parola proposto, una più attenta disamina delle relazioni di progetto, anche alla luce del combinato disposto di cui all'art. 4 del D.lgs n. 114/98 e all'art.2 della L.R 1/2000 (recante classificazione delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali) è possibile escludere l'intervento de quo dall'ambito di applicazione della procedura di VIA. Chiarito quanto sopra, si intende comunque far rilevare che il titolo di un progetto influenza l'individuazione della natura di un intervento proposto e della relativa procedura di compatibilità ambientale da esperire. Nel caso di specie il progetto, identificato nel titolo ed in tutte le comunicazioni ad esso relative trasmesse da codesto SUAP, è stato sempre definito quale “centro commerciale”, fuorviando le valutazioni di questo Settore circa il corretto ambito di applicazione procedurale. Solo con la nota da ultimo trasmessa da codesto Sportello, e che qui si riscontra, è stato chiarito che trattasi di esercizi di vicinato che presentano una superficie complessiva di mq 110,00. Tuttavia , con riferimento alla procedura di valutazione di incidenzasi fa rilevare la sua obbligatorietà e che lo svolgimento della stessa assume carattere preordinato al rilascio della autorizzazione o comunque prima della realizzazione di un intervento, come quello in esame, potenzialmente suscettibile di produrre incidenze significative su componenti biotiche ed abiotiche del sito della rete Natura 2000 interessato.*”

In seguito il proponente richiede una variante in corso d'opera e il SUAP sempre in seguito a Conferenza dei servizi emana un provvedimento autorizzativo Prot. 1257 del 28.09.2011”.

- l'incongruenza tra quanto riportato nella relazione tecnica redatta dal Geom. Antonio Florio , nella quale si asserisce che *"la struttura suddivisa in due corpi di fabbrica con il piano terra destinato ad uffici per il centro commerciale stesso, mentre il secondo corpo di fabbrica di forma trapezoidale, posto a ridosso del confine est del lotto destinato ad uffici ed alloggi per il personale di custodia e per gli operatori dell'intera struttura "* e che *"l'area in progetto ricade in zona D2 – insediamenti produttivi a supporto dello sviluppo turistico - del vigente P.R.G. aree destinate alla realizzazione di esercizi artigianali e commerciali di uso pubblico a supporto dello sviluppo turistico quali, ad esempio, esercizi commerciali, strutture per il rimessaggio e nautica da diporto, artigianato di servizio, circoli culturali e sportivi, uffici etc. è ammessa inoltre la realizzazione di alloggi per il personale di custodia e per gli addetti stagionali entro il limite del 30% della cubatura ammessa."* e quanto asserito nella relazione di valutazione di incidenza Prot.763414 del 7.11.2013 (integrazione) dal Dott. Fergola nella quale si riporta che *"la destinazione d'uso è a civile abitazione ed uffici. Delle unità immobiliari il 30% è destinato ad alloggi del custode e personale addetto, la rimanente parte ad uffici. Nella categoria degli uffici sono previsti soprattutto servizi (agenzie, liberi professionisti, sanitari, negozi, ecc). La dicitura "attività commerciale" non è del tutto consona al progetto, infatti trae in inganno: di fatto, la parte del secondo edificio (seminterrato) si tratta di negozi di piccole dimensioni e del tutto indipendenti.*
- La Dimensione degli interventi:

Superficie del lotto	Mq 1.530,00
Superficie coperta	Mq 525,44
Volume di progetto	Mc 2.683,44
Superficie parcheggi	Mq 325,00 > di 268,344
Indice di fabbricabilità fondiaria	2,00 mc/mq
Rapporto di copertura	0,50 mq/mq
Altezza massima degli edifici	7,50 m
Numero piani in elevazione	2
Distanza dagli edifici	8,00 m
Distanza dai confini	50% h
Superficie minima parcheggi	1 mq/10 mc
Indice di piantumazione	100 alb/ha

Dalle planimetrie, riepilogando: 1°fabbricato (loc ale commerciale semi-interrato) di 181,590 mq con sopra area a verde; 2°fabbricato con Piano Terra di 255,6 mq (5 mono locali) e Primo Piano di 206,68 mq (5 mono locali).
- f) Che la Commissione, nella stessa seduta, ha ritenuto necessario richiedere al proponente, al SUAP Cilento e al Comune di Castellabate chiarimenti in ordine:
 - A quanto evidenziato ai punti 1 e 3 ovvero in ordine alle diverse caratteristiche dimensionali delle opere realizzate rispetto a quelle prospettate nella nota del SUAP prot. n. 1650 del 31.12.2010;
 - Alle incongruenze di cui al punto 2;
 - Alla reale destinazione d'uso delle opere realizzate;
 - Infatti per quanto sopra evidenziato il progetto realizzato sembrerebbe ricadere nella tipologia dei centri commerciali come definita dalla norme di settore e pertanto nelle tipologie di opere ricadenti nel campo di applicazione della V.I.A.
- g) Che con nota prot. Reg. n. 208208 del 25.03.2014, si è provveduto a comunicare al proponente SUAP Cilento e al proprietario - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 – l'esito della Commissione del 24.02.2014 così come sopra riportato;
- h) che il SUAP Cilento ha riscontrato la suddetta comunicazione con nota acquisita al prot. reg. n. 340134 del 19.05.2014, fornendo relativi chiarimenti, e integrando con nota prot. reg. n. 688377 del 16.10.2014;

- i) che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 4.11.2014, - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo e dei chiarimenti trasmessi – ha deciso che l'intervento, configurandosi quale centro commerciale alla luce del combinato disposto di cui all'art. 4 del D.lgs n. 114/98 e all'art.2 della L.R 1/2000, rientra nella tipologia di cui all'allegato IV punto 7 lett. B del D.L.gs 152/2006 e, pertanto doveva essere assoggettato alla Valutazione d'Impatto Ambientale in quanto ricadente nel Parco Nazionale del Cilento, integrata della Valutazione di Incidenza relativa ai possibili effetti su un sito della Rete Natura 2000. Considerato che la Valutazione d'Impatto Ambientale è una valutazione preventiva e che l'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e le disposizioni di cui alla L.R. 5/2013 art. 1 , commi da 138 a 142, prevedono un procedimento sanzionatorio nel caso di opere realizzate senza le necessaria Valutazione di Impatto Ambientale, la Commissione inoltre ha deciso di sospendere le determinazioni all'istanza di Valutazione d'Incidenza ex post in attesa della attivazione del citato provvedimento sanzionatorio.
- l) Che con nota prot. Reg. n. 787002 del 21.11.2014, si è provveduto a comunicare al proponente SUAP Cilento e alla Soc. Green World l'esito della Commissione del 4.11.2014, così come sopra riportato;
- m) Che con nota prot. reg. n. 267679 del 20.04.2015, la Soc. Green World ha prodotto integrazione spontanea trasmettendo il permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso;

RILEVATO:

- a) Che, con nota prot.reg. 307924 del 5/5/2015, sulla base dell'esame delle osservazioni e della documentazione integrativa riguardante il permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso, richiamata nell'ultimo punto del considerato, l'U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ha comunicato al proponente l'archiviazione dell'istanza in quanto si configura un nuovo progetto che obbligatoriamente deve essere oggetto di Valutazione di Incidenza ex post di cui al DPR 357/97 e s.m.i., attualmente regolamentata in Regione Campania con DPGR n. 9 del 29.01.2010 (BURC n. 10 del 1.02.2010) nelle more dell'attuazione della D.G.R. n. 62 del 23.02.2015 L.R. n. 16 del 7.08.2014, art. 1 commi 4 e 5 "Disciplinare per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"
- b) che la Soc. Green World ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 12.03.2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- Il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- la D.G.R.C. n. 324/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n. 12/12/2011;
- la D.G.R. n. 488/2013 e s.m.i.;
- il D.lgs. 33/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di archiviare l'istanza di Valutazione di Incidenza Appropriata, relativamente al progetto "Realizzazione in sanatoria di un centro commerciale ed uffici di proprietà della Soc. Green World" da realizzarsi nel Comune di Castellabate (SA) attivata per il tramite del SUAP Cilento, con sede in Vallo della Lucania (SA) Via Michelangelo Mainente n. 9, in quanto si configura un nuovo progetto che obbligatoriamente deve essere oggetto di Valutazione di Incidenza ex post di cui al DPR 357/97 e s.m.i., attualmente regolamentata in Regione Campania con DPGR n. 9 del 29.01.2010 (BURC n. 10 del 1.02.2010) nelle more dell'attuazione della D.G.R. n. 62 del 23.02.2015 L.R. n. 16 del 7.08.2014, art. 1 commi 4 e 5 "Disciplinare per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"
2. DI trasmettere il presente atto:
 - 2.1 al proponente;
 - 2.2 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 - 2.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Dott. Raimondo Santacroce